



Il Rettore

Decreto n. 48

Anno 2019

Prot. n. 6136

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 *“Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica”*;

VISTO il DPR 11 luglio 1980, n. 382 *“Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica”*;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”*, ed in particolare l’articolo 6 *“Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo”* ed in particolare i commi 7, 8 e 14;

PRESO ATTO della delibera ANVUR 13 settembre 2016, n. 132 relativa ai *“Criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell’articolo 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010”*;

VISTO il Decreto rettorale n. 632 del 1° luglio 2017 con il quale è stato emanato il *“Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze”*, successivamente integrato e modificato con Decreto rettorale n.1021 del 18 ottobre 2017;

CONSIDERATA l’opportunità di apportare alcune modifiche e integrazioni al testo del regolamento alla luce dell’esperienza relativa al primo anno di applicazione, nonché di provvedere a redigere due distinti regolamenti inerenti la valutazione di cui all’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 e la valutazione di cui all’articolo 6 comma 14 della stessa Legge relativa all’attribuzione della classe stipendiale;

PRESO ATTO delle osservazioni proposte dalla Commissione Affari Generali e Normativi nella seduta del 16 ottobre 2018;

PRESO ATTO dei pareri resi dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 23 ottobre 2018;

CONSIDERATO che le proposte di modifica e i testi dei due nuovi regolamenti sono stati sottoposti alla Commissione didattica nella seduta del 17 dicembre 2018;

PRESO ATTO del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 20 dicembre 2018;



CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21 dicembre 2018, ha approvato le modifiche e integrazioni proposte nonché i due testi regolamentari in sostituzione del vigente “*Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze*”;

DECRETA

l’approvazione della modifica ed integrazione, per le motivazioni espresse in premessa, del “*Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze*” adottato con Decreto Rettorale 1 agosto 2017, n. 632 e successivamente modificato con Decreto Rettorale 18 ottobre 2017, n. 1021, da attuare mediante l’approvazione dei seguenti due regolamenti nei testi allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto, che sostituiscono il citato Regolamento vigente:

- ✓ *Regolamento sulla valutazione annuale dei professori e dei ricercatori di ruolo dell’Università degli Studi di Firenze e sulla disciplina relativa alle modalità di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240;*
- ✓ *Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e del DPR 15 dicembre 2011, n.232.*

Firenze, 14 gennaio 2019

F.to Il Rettore
Prof. Luigi Dei

Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Firenze ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e del DPR 15 dicembre 2011, n.232.

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura per l'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e ricercatori di ruolo, di seguito denominati professori e ricercatori, dell'Università degli Studi di Firenze, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 14, della legge 240/2010, e dal D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 2

Procedura di valutazione

1. Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 14 della legge 240/2010, ai fini dell'attribuzione della classe di stipendio, i professori e i ricercatori sono tenuti a presentare apposita richiesta unitamente ad una relazione sul complesso dell'attività didattica e di ricerca, oltre che di altre attività istituzionali svolte, attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 5.

2. La procedura di valutazione si svolge con cadenza semestrale e le annualità di riferimento decorrono dal 1 settembre al 31 agosto precedente alla data di maturazione del diritto.

3. I soggetti interessati alla valutazione sono i professori e i ricercatori che abbiano maturato l'anzianità utile per la richiesta di attribuzione della classe stipendiale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

4. Nella maturazione dell'anzianità di cui al comma 3 non sono computati i periodi di aspettativa senza assegni che danno luogo ad una temporanea interruzione della carriera.

5. La procedura di valutazione è avviata con decreto del Rettore contenente l'elenco degli interessati. Il decreto è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo secondo la seguente cadenza temporale:

- entro il 31 marzo, per coloro che hanno maturato il requisito entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- entro il 30 settembre, per coloro che hanno maturato il requisito entro il 30 giugno dell'anno in corso.

Articolo 3

Modalità di presentazione della richiesta

1. I soggetti che hanno titolo a partecipare alla procedura di valutazione devono presentare la richiesta e la relazione secondo lo schema allegato al decreto del Rettore di cui al comma 5 del precedente articolo e nei termini ivi indicati.

2. La richiesta e la relazione devono essere inviate al Rettore ed al Direttore del Dipartimento esclusivamente con le modalità indicate dal suddetto decreto.

3. Gli aventi diritto all'attribuzione della classe stipendiale che non presentano la relativa richiesta e/o non la presentano nei termini e con le modalità previste dal decreto rettorale di indizione della procedura, fermo restando, ai fini della valutazione, il periodo utile alla maturazione del diritto, hanno la facoltà di presentare nuovamente domanda nella successiva procedura. In caso di mancata presentazione della domanda e/o di mancata presentazione della stessa nei termini e con le modalità previste dal decreto rettorale di indizione della procedura, la richiesta di attribuzione della classe può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico dalla data di maturazione del diritto. In tal caso il periodo utile ai fini della valutazione è quello che precede la data della nuova richiesta e la decorrenza della classe è differita di un anno.

Articolo 4

Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione, composta da tre membri scelti tra i professori ordinari e associati e i ricercatori a tempo indeterminato, di cui almeno un ordinario, non compresi nell'elenco degli aventi diritto nel periodo del mandato, è designata dal Senato Accademico su proposta del Rettore e resta in carica per un anno, non rinnovabile, decorrente dalla data del decreto di nomina.
2. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso.
3. La Commissione conclude i propri lavori entro 90 giorni dalla data di scadenza indicata nel decreto del Rettore di indizione di ciascuna procedura di valutazione. I lavori della commissione possono essere prorogati fino ad un massimo di 30 giorni solo per comprovati e giustificati motivi.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione.

Articolo 5

Requisiti per la valutazione

1. Per la valutazione positiva ai fini dell'attribuzione della classe stipendiale, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

a) assolvimento dei compiti didattici affidati nel periodo di riferimento della valutazione, in relazione allo stato giuridico, come nel seguito indicato:

a.1. per i professori: attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti per non meno di 250 ore annue per i professori a tempo definito e 350 per i professori a tempo pieno di cui almeno 60 ore di didattica frontale per i professori a tempo definito, oltre che per coloro che rivestano incarichi di Rettore, Prorettore, Delegato del Rettore, Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, membro di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, Presidente di corso di studio, e almeno 96 ore per i professori a tempo pieno. L'equiparazione al personale a tempo definito può essere riconosciuta ai delegati del Rettore in ragione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dei compiti relativi alla delega conferita.

I professori che hanno optato per il regime previsto dalla legge 230/2005 riservano annualmente non meno di 120 ore se a tempo pieno, 80 se a tempo definito, ad attività di didattica frontale.

a.2. per i Ricercatori: aver svolto attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento in conformità ai compiti didattici assegnati dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito della programmazione didattica;

b) aver partecipato ad almeno il 50% dei Consigli di Dipartimento, fatte salve le assenze documentate dovute a congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti, oppure aver ricoperto incarichi gestionali, oppure aver svolto attività istituzionali per delega conferita dal Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del Corso di Studio;

c) pubblicazione di almeno due lavori nel triennio precedente e verifica della qualità della produzione scientifica. Sono considerate pubblicazioni utili quelle a carattere scientifico riconosciute come valide ai fini delle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, corredate dal codice ISSN del periodico e del codice ISBN della monografia. Tale elenco deve obbligatoriamente risultare nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE. E' sufficiente una sola pubblicazione per i professori che hanno svolto almeno 120 ore annue di attività didattica, per i ricercatori che hanno svolto almeno 60 ore annue di attività didattica frontale.

d) assenza di procedimenti disciplinari che si siano conclusi, nel periodo oggetto di valutazione, con una sanzione superiore alla censura.

Articolo 6

Attività della Commissione, approvazione atti e decorrenza dell'attribuzione della classe stipendiale

1. La Commissione, controllata la completezza delle istanze presentate nei termini dagli aventi diritto, prende atto della verifica effettuata dal Direttore del Dipartimento di afferenza relativa a ciascun candidato in merito al possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente.
2. Le attestazioni dei Direttori di Dipartimento di cui al comma precedente devono essere trasmesse al Rettore entro i 30 giorni successivi alla scadenza del decreto del Rettore di indicazione di ciascuna procedura di valutazione.
3. La Commissione procede d'ufficio per ciascun istante, alla verifica dell'assenza di procedimenti disciplinari che si siano conclusi, nel periodo oggetto di valutazione, con una sanzione superiore alla censura.
4. La Commissione assegna quindi un giudizio positivo o negativo a ciascuno dei candidati.
5. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Rettore che è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo, unitamente all'elenco di coloro che hanno conseguito un giudizio positivo.
6. Gli effetti giuridici dell'attribuzione della classe decorrono dalla data di maturazione del diritto all'attribuzione della classe stipendiale. Gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del diritto stesso.
7. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto può essere presentato reclamo ai sensi dell'art. 49 dello Statuto di Ateneo. Sul reclamo decide il Rettore nei 60 giorni successivi.
8. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente è versata al fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato.
9. In caso di valutazione negativa la richiesta di attribuzione della classe può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 14, della legge 240/2010. In tal caso il periodo utile ai fini della valutazione è quello che precede la data della nuova richiesta e la decorrenza della classe è differita di un anno.

Articolo 7

Norma transitoria

1. Limitatamente ai primi due anni successivi all'emanazione del presente regolamento, la verifica dello svolgimento dell'attività didattica deve risultare dai registri regolarmente compilati e validati on line, o in alternativa, esclusivamente fino all'anno accademico 2016/17, dai registri cartacei compilati da ciascun professore e ricercatore, depositati presso la sede di afferenza, tenuto conto che il requisito minimo per l'attività didattica frontale dei professori è di 80 ore per il tempo pieno e di 60 ore per il tempo definito, ad eccezione dei professori che hanno optato per il regime previsto dalla legge 230/2005 per i quali è fermo l'obbligo di riservare annualmente non meno di 120 ore se a tempo pieno, 80 se a tempo definito, ad attività di didattica frontale.
2. Limitatamente ai primi due anni successivi all'emanazione del presente regolamento, in relazione all'accertamento delle presenze nei Consigli di Dipartimento, sono sufficienti nove presenze nel triennio oppure, in subordine, si scomputano anche le assenze dovute a motivi diversi rispetto agli impegni istituzionali, purché giustificate.
3. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dal 2020, ai sensi della legge 205/2017, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto.

Articolo 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Università ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento sulla valutazione annuale dei professori e dei ricercatori di ruolo dell'Università degli Studi di Firenze e sulla disciplina relativa alle modalità di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in attuazione dell'articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240.

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura per la valutazione annuale delle attività didattiche, di servizio agli studenti e di ricerca svolte dai professori e ricercatori di ruolo, di seguito denominati professori e ricercatori, dell'Università degli Studi di Firenze, secondo quanto disposto dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, nonché le modalità per la relativa autocertificazione.

2. Ai fini delle verifiche di cui al precedente comma, nel Capo I del presente Regolamento, si riporta la disciplina relativa alle modalità di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca dei professori e dei ricercatori.

CAPO I

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA

Articolo 2

Attività didattica dei professori

1. I professori a tempo pieno riservano annualmente non meno di 350 ore a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento.

2. I professori a tempo definito riservano annualmente non meno di 250 ore a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento.

3. Nell'ambito dell'impegno orario previsto dalla legge e nel quadro della programmazione didattica annuale approvata dai Dipartimenti, i professori a tempo pieno svolgono un numero minimo di ore compreso fra 96 e 120 in attività di didattica frontale di diversa tipologia: lezioni in aula, seminari, esercitazioni, attività didattiche ulteriori presso corsi di studio, scuole di specializzazione e di dottorato. Tale impegno non può ordinariamente oltrepassare le 180 ore di attività didattica frontale annue.

4. I professori a tempo definito svolgono un numero minimo di ore compreso fra 64 e 80 in attività didattica frontale secondo le tipologie e nelle sedi sopra indicate.

5. Resta comunque fermo che il docente svolge almeno i due terzi della propria attività didattica frontale nei corsi di primo e di secondo livello. In considerazione di accertate esigenze didattiche e di qualità il docente assicura una parte del proprio impegno didattico nei corsi di studio di primo livello. Per i docenti di discipline cliniche, con delibera adottata dal Senato Accademico su proposta motivata del Consiglio della Scuola della Salute Umana, si possono computare nei due terzi anche le attività di cui al precedente comma 3.

6. I professori che optano per il regime previsto dalla legge 230/2005 riservano annualmente non meno di 120 ore se a tempo pieno, 80 se a tempo definito, ad attività di didattica frontale fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 1, 2 e 5.

Articolo 3

Attività didattica dei ricercatori

1. I ricercatori riservano annualmente fino a un massimo di 350 ore se a tempo pieno, e fino a un massimo di 200 ore se a tempo definito, a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento.

Articolo 4

Modalità di svolgimento dell'attività didattica dei professori e dei ricercatori

1. I professori e i ricercatori sono tenuti a svolgere l'attività didattica loro attribuita, nel rispetto degli orari stabiliti per le lezioni e per il ricevimento degli studenti. Ogni variazione non occasionale dell'orario delle lezioni dovrà essere autorizzata dal presidente del corso di studio e comunicata al Direttore del Dipartimento e al Presidente della Scuola i quali, nell'interesse del regolare svolgimento dell'attività didattica, adottano le misure di rispettiva competenza.

2. Qualora il docente per eccezionali e contingenti situazioni di legittimo impedimento e cause di forza maggiore non possa assolvere i propri compiti, ha l'obbligo di darne tempestiva informazione tramite gli strumenti informatici di comunicazione agli studenti.

Articolo 5

Riduzione dell'attività didattica frontale

1. L'impegno per l'attività didattica frontale dei professori e dei ricercatori che ricoprono la carica di Rettore, Prorettore, Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola, membro del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione e Presidente di corso di studio è equiparato a quello dei docenti a tempo definito. Tale equiparazione può essere riconosciuta ai delegati del Rettore in ragione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dei compiti relativi alla delega conferita.

2. In considerazione della gravosità dei tempi per il raggiungimento delle sedi decentrate, ai fini del computo delle ore da dedicare all'attività didattica frontale, le ore di docenza svolte in tali sedi possono essere conteggiate con una maggiorazione del 50%, su richiesta dell'interessato da inviare al Direttore del Dipartimento e al Presidente della Scuola. Tale richiesta dovrà essere approvata contestualmente alla programmazione didattica dell'anno accademico di riferimento, dal Consiglio della Scuola e dai Consigli dei Dipartimenti interessati. In questo caso, pertanto, le ore svolte nelle sedi decentrate, solo ed esclusivamente per i suddetti fini, andranno moltiplicate per 1,5. Tale previsione si applica anche ai ricercatori a tempo determinato.

3. Il senato accademico può deliberare, su proposta del dipartimento di afferenza del professore, ulteriori riduzioni parziali dell'attività didattica frontale in relazione al coordinamento di progetti di ricerca di particolare rilevanza, fino ad un massimo di 60 ore.

4. Per le attività di didattica frontale ai professori a tempo pieno potrà essere conferita una retribuzione aggiuntiva rispetto a quella ordinaria solo se tale attività comporta il superamento del limite delle 120 ore annue, tale limite è ridotto a 80 ore per i professori a tempo definito.

Articolo 6

Attività di ricerca

1. I criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca, ai fini di quanto previsto dall'articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, sono definiti dall'ANVUR, fatta salva la competenza esclusiva dell'Ateneo a valutare positivamente o negativamente le attività dei professori e dei ricercatori ai sensi del presente regolamento.

CAPO II

VALUTAZIONE ANNUALE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 7 E 8, DELLA LEGGE 240/2010

Articolo 7

Autocertificazione dell'attività didattica

1. I professori e i ricercatori provvedono alla chiusura dei registri degli insegnamenti e delle attività didattiche entro il 31 agosto di ogni anno accademico, al fine di consentirne la validazione da parte del Direttore e del Presidente della Scuola entro il 30 del mese successivo.

2. Il contenuto del registro assume valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000; ciascun docente è personalmente responsabile di quanto dichiarato, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di autocertificazione e di dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000).

Articolo 8

Criteri di verifica dei risultati delle attività

1. Per la verifica dei risultati delle attività dei professori sono tenute in considerazione tutte le seguenti condizioni:

a) avere svolto attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti per non meno di 350 ore annue per i professori a tempo pieno e 250 per i professori a tempo definito di cui almeno 96 ore di didattica frontale per i professori a tempo pieno e almeno 64 ore per i professori a tempo definito. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2 comma 6 per coloro che abbiano optato per il regime di cui alla legge 230/2005. Resta fermo quanto previsto dal precedente art. 5 comma 1 per coloro che rivestano incarichi di Rettore, Prorettore, Delegato del Rettore, Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola, membro del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, Presidente di corso di studio. Per l'accertamento si fa esclusivo riferimento ai dati inseriti nei registri elettronici conservati nel sito di Ateneo;

b) aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, e

b.1. essere in possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, per i professori ordinari; essere in possesso degli indicatori previsti per l'Abilitazione Scientifica Nazionale ai ruoli di professore di prima fascia, per i professori associati;

oppure, in alternativa al punto b.1,

b.2 soddisfare almeno due dei seguenti criteri:

I. possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione al ruolo di I fascia per i professori ordinari, e possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione al ruolo di seconda fascia per i professori associati;

II. direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;

III. responsabilità scientifica generale o di unità (*work package*, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

IV. direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;

V. partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;

VI. incarichi di insegnamento o di ricerca (*fellowship*) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

VII. significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, incluse l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio.

c) aver partecipato ad almeno il 50% dei Consigli di Dipartimento, fatte salve le assenze documentate dovute a congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti, oppure aver ricoperto incarichi gestionali, oppure aver svolto attività istituzionali per delega conferita dal Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del Corso di Studio;

d) non aver subito procedimenti disciplinari che si siano conclusi, nel periodo oggetto di valutazione, con una sanzione superiore alla censura.

2. Per la verifica dei risultati delle attività dei Ricercatori sono tenute in considerazione tutte le seguenti condizioni:

a) aver svolto didattica integrativa e di servizio agli studenti in conformità ai compiti didattici assegnati dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito della programmazione didattica. Per l'accertamento si fa esclusivo riferimento ai dati inseriti nei registri elettronici presenti sul sito di Ateneo;

b) aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, e:

b.1. essere in possesso degli indicatori previsti per l'abilitazione ai ruoli di professore di seconda fascia;

oppure, in alternativa al punto b.1.,

b.2. soddisfare almeno due dei seguenti criteri:

I. direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;

II. responsabilità scientifica generale o di unità (*work package*, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

III. direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;

IV. partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;

V. incarichi di insegnamento o di ricerca (*fellowship*) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

VI. significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, incluse l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio;

VII. partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico nazionali o internazionali;

VIII. direzione o partecipazione a gruppi di ricerca, nazionali o internazionali, legati a università ovvero a qualificate istituzioni pubbliche o private;

IX. partecipazione a comitati di redazione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore.

c) aver partecipato ad almeno il 50% dei Consigli di Dipartimento, fatte salve le assenze documentate dovute a congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti, oppure aver ricoperto incarichi gestionali, oppure aver svolto attività istituzionali per delega conferita dal Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del Corso di Studio;

d) non aver subito procedimenti disciplinari che si siano conclusi, nel periodo oggetto di valutazione, con una sanzione superiore alla censura.

3. In caso di assenze o aspettative, fatta eccezione per quelle che danno luogo a temporanea interruzione della carriera, il periodo soggetto a valutazione è ridotto a quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 6 mesi. Ai fini della valutazione i requisiti minimi sono valutati proporzionalmente al periodo di effettivo servizio prestato.

Articolo 9

Procedura

1. Ogni docente, entro il mese di ottobre, presenta una relazione, utilizzando apposito facsimile pubblicato sul sito di ateneo, relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8.

2. Il periodo oggetto della valutazione annuale si riferisce all'attività svolta dal 1 settembre dell'anno precedente al 31 agosto dell'anno in corso.

3. Il Direttore di Dipartimento, accerta, avvalendosi della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione o di altra Commissione costituita ad hoc dal Consiglio del Dipartimento con un numero di membri tale da garantire pari rappresentanza dei ruoli accademici, il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 relativamente al ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione positiva e la conformità delle attività svolte nell'anno accademico precedente con i compiti attribuiti ai professori e ai ricercatori in sede di programmazione didattica e possono effettuare verifiche volte ad accertare l'effettivo e personale svolgimento delle attività da parte dei medesimi.

4. Il Direttore di Dipartimento, entro il successivo mese di novembre, propone al Consiglio di Dipartimento la valutazione, effettuata con le modalità di cui al precedente comma 3, dell'attività didattica, di ricerca e delle attività istituzionali effettivamente svolte dai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento stesso.

5. Il Consiglio di Dipartimento delibera, a maggioranza semplice, nella composizione ristretta alla fascia di appartenenza del docente e a quelle superiori. I ricercatori a tempo determinato non partecipano alla votazione della suddetta delibera.

6. Il Direttore del Dipartimento invia al Rettore, entro il mese di dicembre, la relazione contenente l'esito positivo o negativo della valutazione approvata dal Consiglio.

7. Il Rettore può disporre la verifica, anche a campione, delle relazioni inviate.

8. Il Direttore del Dipartimento è altresì tenuto a comunicare formalmente al Rettore i casi di mancato assolvimento dei compiti didattici istituzionali da parte dei professori e dei ricercatori.

Articolo 10

Effetti applicativi

1. In caso di valutazione negativa, ferma restando la verifica di eventuale responsabilità disciplinare, i professori e i ricercatori sono esclusi, fino alla valutazione successiva, dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 8, della legge 240/2010.

2. La mancata presentazione della relazione di cui al precedente art. 9 comma 1, equivale, per gli effetti di cui al comma precedente, a valutazione negativa.

Articolo 11

Norma transitoria

1. Limitatamente ai primi due anni successivi all'emanazione del presente regolamento, la verifica dello svolgimento dell'attività didattica deve risultare dai registri regolarmente compilati e validati on line. Il requisito minimo per l'attività didattica frontale dei professori è di 80 ore per il tempo pieno e di 60 ore per il tempo definito, ad eccezione dei professori che hanno optato per il regime previsto dalla legge 230/2005 per i quali è fermo l'obbligo di riservare annualmente non meno di 120 ore se a tempo pieno, 80 se a tempo definito, ad attività di didattica frontale.

Articolo 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Università ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.